



Comune di Mordano

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

CAPO I	3
Norme generali	3
<i>Articolo 1 - Principi generali</i>	3
<i>Articolo 2 - Definizioni</i>	3
<i>Articolo 3 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni</i>	4
<i>Articolo 4 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni</i>	5
<i>Articolo 5 – Requisiti morali dell’esercente</i>	5
<i>Articolo 6 – Utilizzo degli apparecchi</i>	6
<i>Articolo 7 – Informazione al pubblico</i>	6
CAPO II	6
Delle sale giochi	6
<i>Articolo 8 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi</i>	6
<i>Articolo 9 – Provvedimento autorizzatorio</i>	7
<i>Articolo 10 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi</i>	7
<i>Articolo 11 – Domanda per l’apertura di sala giochi e relativi allegati</i>	7
<i>Articolo 12 – Trasferimento di sede</i>	8
<i>Articolo 13 – Subingresso</i>	8
<i>Articolo 14 – Variazione di superficie</i>	9
<i>Art. 15 - Orari</i>	9
CAPO II	9
Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.	9
<i>Art. 16 – Esercizio dell’attività</i>	9
<i>Art. 17 – Contenuti della comunicazione</i>	10
<i>Art. 18 – Contenuti della domanda</i>	10
<i>Art. 19 – Orari</i>	11
CAPO III	11
Del gioco delle carte	11
<i>Art. 20 – Disciplina del gioco delle carte.</i>	11
<i>Art. 21 - Esercizio del gioco delle carte e giochi di società, calciobalilla, flipper e altri apparecchi meccanici all’interno dei pubblici esercizi.</i>	11
CAPO IV	12
Delle sanzioni, norme transitorie e finali	12
<i>Art. 22 – Sanzioni.</i>	12
<i>Art. 23 – Norme transitorie</i>	12
<i>Art. 24 – Norme Finali</i>	12

CAPO I - Norme generali

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subingresso nella gestione delle sale da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite sale giochi);
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S..

Articolo 2 - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si considerano per:

- 1) Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.:
 - a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate all'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato:
 - 1 - il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2 - la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3 - l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4 - le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5 - le soluzioni di responsabilizzazioni del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6 - le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
- 2) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera a) del T.U.L.P.S. : quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- 3) Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c) del T.U.L.P.S.: quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola

partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

- 4) Gioco d'azzardo: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
- 5) Esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. i seguenti esercizi:
 - 1- esercizi di somministrazione;
 - 2- strutture ricettive alberghiere (L.R. 16);
 - 3- sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente sale giochi ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
 - 4- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/01;
 - 5- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive e altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ;
 - 6- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
- 6) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi un uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
- 7) Tariffa del biliardo: nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;
- 8) Apparecchio contiguo: due apparecchi si definiscono contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1 metro misurati nel punto più vicino fra loro;
- 9) Area specificatamente dedicata: area non contigua all'area in cui sono collocati gli altri apparecchi, appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 perimetrata e segnalata.

Articolo 3 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed al locali in essa indicati.
2. Determina l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. l'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Articolo 4 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni

1. le autorizzazioni devono essere revocate se:
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
 - d) l'esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
 - e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di attuazione del T.U.L.P.S.;
 - f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S..
2. le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:
 - a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 20 della L. 241/90, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
4. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
5. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 7 comma 6 del presente regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 110 comma 10, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/91, è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77 e successive modifiche

Articolo 5 – Requisiti morali dell'esercente

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
 - b) non avere riportato una condanna pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
 - c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;
 - d) le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
 - e) Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
 - f) La licenza di pubblico esercizio possono essere negate a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per

- giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575 del 31.05.65" e successive modifiche (antimafia).

Articolo 6 – Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Articolo 7 – Informazione al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art.6.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S.
4. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione delle T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
6. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

CAPO II Delle sale giochi

Articolo 8 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è assoggettata ad autorizzazione comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/77.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a rilascio di una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

Articolo 9 – Provvedimento autorizzatorio

1. Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi della L. 241/90.

Articolo 10 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:
 - a) la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locale destinati ad altro uso quali ufficio o magazzino;
 - b) siano installati non meno di 5 apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - c) il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non può, comunque, superare il doppio del numero di apparecchi e congegni di tipologia diversa installati presso lo stesso punto di vendita;
 - d) gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., sono collocati in aree specificatamente dedicate.
 - e) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a 4;
 - f) quando il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;
 - g) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
 - h) il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap. In presenza di dipendenti addetti alla sala giochi sarà necessario un terzo servizio igienico a loro destinato.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, è fissata in mt 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro.
4. Nelle sale giochi può essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.
5. E' vietata l'apertura di sale in locali comunicanti a pubblici esercizi. Allo stesso modo, non possono aprirsi attività di pubblici esercizi all'interno di sale giochi.

Articolo 11 – Domanda per l'apertura di sala giochi e relativi allegati

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale (con apposita marca da bollo) utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet del Comune nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;
 - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;

- d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazione per le sale di cui al precedente art. 10;
- e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) gli estremi, o copia, del certificato di conformità edilizia e agibilità con destinazione d'uso specifica;
- b) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.
- c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- d) certificato di prevenzione incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- e) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;
- f) relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

4. Al ritiro dell'autorizzazione deve essere presente la seguente documentazione:

- a) copie dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi installati.

Articolo 12 – Trasferimento di sede

1. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti artt. 8 e seguenti.

Articolo 13 – Subingresso

1. Il subingresso in assenza di modifiche dei locali e dei lay - out distributivi degli apparecchi da gioco, è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:
- a) copia dell'atto registrato di subingresso;
 - b) documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - c) copia o estremi domanda di voltura del CPI (nei locali con capienza superiore alle 100 persone).
2. Il subingresso con modifica dei locali deve essere comunicato preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:
- a) estremi o copia del titolo abilitativi edilizio.
3. Il subingresso con modifica al lay - out degli apparecchi deve essere comunicato preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:
- a) nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature;
 - b) n. 3 nuove planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società ed indicante le superfici complessive e

quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

4. Come disposto dall'art. 12 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 14 – Variazione di superficie

1. La comunicazione per la variazione di superficie del locale destinato ai giochi e al pubblico di una sala giochi, dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet del Comune nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) le generalità del titolare dell'attività;
 - b) che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
 - c) che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
 - d) che siano rispettate le norme igienico sanitarie del relativo regolamento comunale;
 - e) che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 comma 6 siano collocati in aree specificatamente dedicate.
3. Alla comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) n. 3 planimetrie in scala 1:100, firmate e timbrate da un tecnico, o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, indicante le superfici, le destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione per quelle degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110 comma 6;
 - b) gli estremi della conformità edilizia o altro titolo edilizio, per verificare la destinazione d'uso commerciale della nuova superficie occupata;
 - c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità;
 - d) certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente, oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
 - e) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS.
 - f) La relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
 - g) Documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - h) Eventuali nulla osta degli apparecchi installati.

Art. 15 - Orari

1. L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato con apposita ordinanza del Sindaco.

CAPO II

Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Art. 16 – Esercizio dell'attività

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 (comma 1 e 2) e 88 del TULPS (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, agenzie di scommessa, ecc.) è soggetta a comunicazione preventiva con le limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.
2. Presso gli esercizi commerciali, previo ottenimento della relativa licenza (art. 86 comma 3, TULPS) è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, esclusivamente agli esercizi in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip, ecc.. Si applicano i limiti dimensionali e numerici previsti dalla normativa per i pubblici esercizi.
3. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
4. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio.

Art. 17 – Contenuti della comunicazione

1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno dei pubblici esercizi e negli esercizi di cui a comma 1 dell'art. precedente, che vale ai sensi dell'art. 86 del TULPS, deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet del Comune, nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:
 - a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;
 - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
 - d) la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, circolo, ecc.) con indicato il numero della relativa autorizzazione comunale in possesso;
 - e) autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/00 sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
 - f) dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
 - g) dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 del TULPS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
 - h) planimetria in duplice copia del locale con l'indicazione della superficie e la dislocazione degli apparecchi (lay-out);
 - i) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi installati.
 - j) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

Art. 18 – Contenuti della domanda

1. Per l'installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago in esercizi commerciali o esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 o di cui all'art. 88 del TULPS, ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, è necessario presentare domanda per ottenere apposita autorizzazione.
2. Nella domanda di cui al punto precedente devono essere indicati e/o allegati:
 - a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;

- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) la tipologia di attività svolta con indicati gli estremi, o allegata una copia, del modello COM 1 o autorizzazione commerciale in possesso;
- e) estremi o copia della licenza dei Monopoli di Stato, per tabaccherie e ricevitorie;
- f) autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/00 sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
- g) dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
- h) dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 del TulpS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
- i) planimetria in duplice copia del locale con l'indicazione della superficie e la dislocazione degli apparecchi (lay-out);
- j) nulla osta rilasciato dai Monopoli di Stato per gli apparecchi installati.
- k) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

Art. 19 – Orari

1. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli art. 86 e 88 del TulpS è disciplinato con ordinanza del Sindaco.

CAPO III Del gioco delle carte

Art. 20 – Disciplina del gioco delle carte.

1. Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 86 e 88 del TulpS è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 21 - Esercizio del gioco delle carte e giochi di società, calciobalilla, flipper e altri apparecchi meccanici all'interno dei pubblici esercizi.

1. La comunicazione, che vale ai sensi dell'art. 86 del TulpS, di esercizio del gioco delle carte, all'interno di pubblici esercizi è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 e dovrà essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet del Comune, nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:
 - a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;
 - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
 - d) la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, circolo, ecc.) con indicato il numero della relativa autorizzazione comunale in possesso;
 - e) autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/00 sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
 - f) dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
 - g) solo per i flipper nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato;

- h) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

CAPO IV **Delle sanzioni, norme transitorie e finali**

Art. 22 – Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TulpS sono punite a norma degli articoli 17bis, 17 ter, 17quater, 110 e 221bis del TulpS.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro.
3. Compete al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del TulpS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidivo, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/91, è revocata.

Art. 23 – Norme transitorie

1. I titolari di pubblici esercizi e degli altri esercizi menzionati in precedenza, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, ad esclusione di quanto richiesto al punto a) comma 1 dell'art. 10 in merito alle dimensioni del locale, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini dell'adeguamento gli esercenti devono presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una autodichiarazione da rendersi utilizzando la modulistica predisposta relativa alla dimensione del locale, la tipologia di attività esercitata, la tipologia degli apparecchi installati e i nulla osta definitivi degli apparecchi rilasciati agli installatori dalla Agenzia Autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 24 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive nella materia.